

Edizione di sabato 18 Gennaio 2020

IMPOSTE SUL REDDITO

Gli oneri si detraggono solo se tracciati

di Laura Mazzola

CONTENZIOSO

La validità della notifica a mezzo posta nel processo tributario

di Luigi Ferrajoli

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Accordo di libero scambio Italia-Singapore: chiarimenti dalle Dogane

di Clara Pollet, Simone Dimitri

CONTENZIOSO

Violazioni dei principi europei: procedure e conseguenze

di Angelo Ginex

AGEVOLAZIONI

Tax credit fondazioni di origine bancaria: la percentuale per il 2019

di Gennaro Napolitano

RASSEGNA RIVISTE

Le tipologie di redditi realizzabili dalle società semplici immobiliari

di Sandro Cerato

IMPOSTE SUL REDDITO

Gli oneri si detraggono solo se tracciati

di Laura Mazzola

La **detrazione** dall'imposta linda degli **oneri**, a decorrere dal **1° gennaio 2020**, spetta a condizione che l'onere sia sostenuto con **versamento bancario o postale**, ovvero per mezzo di **altri sistemi di pagamento tracciabili**.

Tale novità, introdotta dal [**comma 679**](#), articolo unico, della **Legge di bilancio 2020**, prevede la **detrazione, nella misura del 19%**, a condizione che gli oneri indicati nell'[**articolo 15 Tuir**](#) siano **pagati con strumenti tracciati**.

Rientrano nel **novero di tali oneri** (elenco non esaustivo):

- gli **interessi passivi**, e relativi accessori, corrisposti **in dipendenza di mutui ipotecari** contratti per l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale;
- i **compensi pagati ai soggetti di intermediazione immobiliare** in dipendenza dell'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale;
- le **spese sanitarie**;
- le **spese veterinarie**;
- le **spese funebri**;
- le **spese per la frequenza di corsi di istruzione universitaria**;
- le **spese per la frequenza di scuole dell'infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado** del sistema nazionale di istruzione;
- i **premi per assicurazioni** aventi per oggetto il rischio morte o di invalidità permanente non inferiore al 5%;
- le **erogazioni liberali**;
- le spese sostenute per **l'iscrizione annuale e l'abbonamento**, per i ragazzi di età compresa tra i 5 ed i 18 anni, **ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi**;
- i **canoni di locazione** derivanti dai contratti di locazione stipulati dagli **studenti iscritti ad un corso di laurea**;
- i **canoni di locazione per unità immobiliari ad abitazione principale**;
- le **spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza**;
- le **spese sostenute per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale**.

Il successivo [**comma 680**](#) prevede, però, due **eccezioni** alla regola generale del pagamento con

strumenti tracciati; in particolare, possono continuare ad essere **pagati in contanti**:

- gli **acquisti di medicinali e di dispositivi medici**;
- le **prestazioni sanitarie** rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al servizio sanitario nazionale.

In merito poi alla **misura delle detrazioni**, la Legge di bilancio, con il [**comma 629**](#), ha aggiunto i [**commi 3-bis, 3-ter**](#) e [**3-quater all'articolo 15 Tuir**](#).

Tali disposizioni prevedono la detrazione degli oneri:

- per l'**intero importo**, se il **reddito complessivo non eccede 120.000 euro**;
- per la **parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000 euro**, se il **reddito complessivo è superiore a 120.000 euro**. Ne discende che la quota di detraibilità spettante, per redditi oltre 240.000 euro, è pari a zero.

Nessuna rimodulazione è prevista per gli interessi passivi su prestiti e mutui, di cui all'[**articolo 15, comma 1 lett. a\) e b\)**](#), e [**comma 1-ter**](#), Tuir, e per le spese mediche, di cui all'[**articolo 15, comma 1, lett. c\)**](#), Tuir.

Seminario di specializzazione

NOVITÀ FISCALI 2020: LA LEGGE DI BILANCIO E IL COLLEGATO FISCALE

Scopri le sedi in programmazione >

CONTENZIOSO

La validità della notifica a mezzo posta nel processo tributario

di Luigi Ferrajoli

Nel nostro ordinamento, in materia di **notificazione**, coesistono diverse norme, applicabili a seconda dell'ambito di riferimento.

In via generale, sotto il profilo disciplinato dal **codice di procedura civile**, l'[articolo 137, comma 1, c.p.c.](#) **prevede che le notificazioni**, quando non è disposto altrimenti, debbano essere **eseguite dall'ufficiale giudiziario**, su **istanza di parte** o su **richiesta del pubblico ministero** o del cancelliere. Il secondo comma della norma in esame stabilisce che “*l'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante consegna al destinatario di copia conforme all'originale dell'atto da notificarsi*”.

In aggiunta a tale disposizione, l'[articolo 60 D.P.R. 600/1973](#) esplicita **che la notificazione degli avvisi e degli altri atti** che per legge devono essere notificati al contribuente è eseguita secondo le norme stabilite dagli [articoli 137 e seguenti c.p.c.](#), tuttavia con determinate modifiche inerenti le modalità di espletamento dell'incombente, con l'individuazione dei **messi comunali**.

Ulteriormente, per quanto concerne specificamente **il processo tributario**, le notificazioni sono disciplinate dall'[articolo 16 D.Lgs. 546/1992](#), il quale prevede, al **comma 2** “*che le stesse debbano essere fatte secondo le norme degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, salvo quanto disposto dall'articolo 17*” e al **comma 3** “*anche direttamente a mezzo del servizio postale mediante spedizione dell'atto in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento, sul quale non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto*”.

Tale mezzo di notifica è definito **notificazione diretta**.

La **notifica si considera effettuata**, fatta salva l'ipotesi di consegna in **mani proprie**, nel domicilio eletto o, in mancanza, **nella residenza** o nella sede dichiarata dalla parte all'atto della sua costituzione in giudizio, ai sensi dell'[articolo 17](#) del medesimo decreto.

La **Corte di Cassazione** si è occupata più volte di problematiche inerenti la fattispecie della notifica a mezzo del **servizio postale**; sul punto si segnala l'interessante principio espresso nella [sentenza n. 9795/2018](#), secondo cui “*nel processo tributario, ove la parte appellante decida di notificare l'atto di gravame avvalendosi non già dell'ufficiale giudiziario, ma della spedizione diretta a mezzo piego raccomandato, le indicazioni che debbono risultare dall'avviso di ricevimento ai fini della validità della notificazione, nel caso di consegna del plico a persona diversa del destinatario, non sono quelle previste dall'articolo 139 c.p.c., bensì quelle previste dal regolamento*”

postale per la raccomandata ordinaria. Ne consegue che non sia ravvisabile alcun profilo di nullità ove il suddetto avviso di ricevimento, **debitamente consegnato nel domicilio eletto**, sia sottoscritto da persona ivi rinvenuta, salvo la facoltà di dimostrare, proponendo querela di **falso**, l'assoluta estraneità della persona che ha sottoscritto l'avviso alla propria sfera personale o familiare” e l'occasionalità della presenza, in casa propria, del destinatario.

Con [**l'ordinanza n. 30542 del 22.11.2019**](#), la Suprema Corte ha ulteriormente specificato che, nel caso di notifica a mezzo piego raccomandato, le indicazioni che debbano risultare dall'avviso di ricevimento sono **quelle prescritte dal regolamento postale per la raccomandata ordinaria**.

Sul punto la Corte ha confermato la tesi dell'Ufficio. Infatti, **dall'esame dell'avviso di ricevimento dell'atto impositivo**, allegato al ricorso, era emerso che la notifica era stata effettuata al domicilio dichiarato dal destinatario, nelle mani di un soggetto identificatosi “**domiciliatario**” del liquidatore della società ricorrente.

Nel caso di notificazione **a mezzo del servizio postale**, come confermato dalla Corte di Cassazione, la **relata di notifica fa fede fino a querela di falso** per le attestazioni che riguardano l'attività svolta e le dichiarazioni ricevute dall'agente postale, sicché la **dichiarazione del ricevente**, secondo l'attestazione posta dall'agente sulla relazione di notificazione, legittima una **presunzione semplice** di conformità al vero di quanto dichiarato, che spetta al destinatario superare allegando e provando il contrario ([Cass. Civ. sent. n. 26134/2016](#) e [Cass. Civ. 14865/2012](#) secondo cui: “Deve considerarsi *valida la notifica di una cartella esattoriale a persona giuridica eseguita a mani di una impiegata della società e quindi addetta alla sede*. L'amministrazione non è tenuta, in sede di **consegna del plico**, a cercare nella sede il legale rappresentante o a verificare che il **consegnatario** fosse un dipendente. Infatti, l'art. 145 c.p.c. non richiede la previa ricerca, presso la sede della società, del suo **legale rappresentante**; ai fini della regolarità della notificazione basta che il **consegnatario sia legato alla persona giuridica da un particolare rapporto che può risultare anche dall'incarico** – eventualmente provvisorio o precario – di ricevere la corrispondenza”).

Seminario di specializzazione

LA GESTIONE DEL RAPPORTO BANCA-IMPRESA: STRUMENTI DI ANALISI E MODELLI COMUNICATIVI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Accordo di libero scambio Italia-Singapore: chiarimenti dalle Dogane

di Clara Pollet, Simone Dimitri

Con la [**Decisione \(UE\) 2019/1875**](#) del Consiglio dell'8 novembre 2019 è stato approvato il testo dell'Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica di Singapore, entrato in vigore il 21 novembre 2019; l'accordo si pone come obiettivi la **liberalizzazione** e la **facilitazione degli scambi commerciali** e degli investimenti tra le parti.

Si ricorda che, **dal punto di vista operativo**, gli accordi tra l'Unione europea e un Paese terzo si concretizzano in una **riduzione o in un'esenzione dei dazi all'importazione**, per i prodotti identificati come **originari di una delle parti** coinvolte. Le disposizioni in materia di origine preferenziale della merce vengono dettate dal combinato disposto del nuovo Codice Doganale dell'Unione europea, in vigore dal 1° maggio 2016 ([**Regolamento UE 952/2013, sezione 2 articoli 64–66**](#)) e dai successivi Regolamenti ([**Regolamento Delegato UE 2446/2015**](#) e [**Regolamento di Esecuzione UE 2447/2015**](#)).

In altri termini, le preferenze tariffarie sono concesse in modo reciproco dai Paesi contraenti, mediante **la creazione di un'area di libero scambio** che consente:

- al soggetto che effettua l'importazione, di beneficiare di una **riduzione o esenzione daziaria**;
- all'esportatore di conseguire vantaggi strategici e la possibilità di rendersi più competitivo sul mercato del Paese terzo aderente all'accordo stesso.

I **singoli accordi di libero scambio**, sottoscritti dall'Unione europea con i diversi Paesi firmatari, **dettano la normativa di applicazione per l'ottenimento dell'origine preferenziale** della merce: tali disposizioni regolano, tra gli altri, **l'elenco delle lavorazioni o trasformazioni** alle quali devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa avere il carattere di prodotto originario.

Con la [**Nota n. 207934 del 10 dicembre 2019**](#) l'Agenzia delle dogane ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle **regole e procedure**, disposte dal **protocollo 1 dell'Accordo**, relative alla nozione di prodotti originari.

La **determinazione del carattere originario dei prodotti** va ricondotta, in via preliminare, ai principi generali di "prodotti interamente ottenuti" (articolo 4, protocollo 1 dell'Accordo) e "sufficientemente lavorati" (articolo 5, protocollo 1 dell'Accordo).

In **deroga ai principi e alle regole dell'origine**, viene inoltre prevista una forma di **cumulo bilaterale** (articolo 3 del protocollo 1): sono **definiti originari di una parte** i prodotti ottenuti in quella parte **incorporando materiali originari dell'altra parte**, purché le lavorazioni o trasformazioni effettuate **consistano in operazioni più complesse**, di quelle da ricondursi alle lavorazioni o trasformazioni insufficienti, elencate nell'articolo 6. Si **considerano operazioni "insufficienti"** a conferire il carattere di prodotti originari, **ad esempio**:

- le operazioni di conservazione volte a garantire che i prodotti restino in buone condizioni durante il trasporto e il deposito;
- la scomposizione e composizione di confezioni;
- il lavaggio, la pulitura; spolveratura, rimozione di ossido, olio, pittura o altri rivestimenti;
- la stiratura e pressatura di tessili e articoli tessili.

Le Dogane ricordano che, ai fini dell'effettiva attribuzione dell'origine preferenziale, dovranno comunque prevedersi **analitiche e approfondite valutazioni sulle disposizioni contenute nelle regole di lista specifiche del prodotto**, che descrivono la lavorazione o la trasformazione che i materiali non originari devono subire, **in base alla loro classificazione doganale**, affinché il prodotto finale possa ottenere lo **status originario preferenziale** (elencate nell'allegato B del Protocollo 1).

I prodotti originari dell'Unione importati a Singapore e, in via di reciprocità, i prodotti originari di Singapore importati nell'Unione, beneficiano del trattamento tariffario preferenziale su **presentazione di una "dichiarazione di origine"** che potrà essere rilasciata su **una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale** utile a descrivere le merci in modo sufficientemente dettagliato **da consentirne l'identificazione**. La dichiarazione di origine può essere compilata se i prodotti interessati possono essere considerati prodotti originari dell'Unione (o di Singapore) e se soddisfano le altre prescrizioni del Protocollo.

Possono rilasciare una dichiarazione di origine i seguenti soggetti:

1. nell'Unione:

- **un esportatore autorizzato** (ai sensi dell'articolo 18 del Protocollo);
- **oppure un qualsiasi esportatore**, a condizione che la spedizione sia costituita da uno o più colli contenenti prodotti originari il cui valore totale **non superi 6.000 euro**.

2. a Singapore, un esportatore che:

- sia **registrato** presso l'autorità competente, **abbia ricevuto un Unique Entity Number (UEN)** e ottemperi alle disposizioni normative concernenti la compilazione delle dichiarazioni di origine (vigenti a Singapore).

Il citato **articolo 18** prevede che, **per l'ottenimento dello status di esportatore autorizzato**,

l'esportatore richiedente debba offrire tutte le **garanzie necessarie all'accertamento del carattere originario** dei prodotti e del soddisfacimento degli altri requisiti del Protocollo. Si evidenzia che tra i requisiti, come già previsto nell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Corea, **non è richiesta la frequenza delle esportazioni**.

L'esportatore che compila una dichiarazione di origine dovrà comunque essere pronto a presentare, in sede di controllo, tutti **i documenti giustificativi atti a comprovare il carattere originario dei prodotti** in questione, oltre al soddisfacimento degli altri requisiti dell'Accordo.

Si segnala, infine, che **la dichiarazione deve essere resa secondo apposita formulazione**, contenuta nell'allegato E del Protocollo; la dichiarazione avrà un periodo di **validità di dodici mesi** dalla data di rilascio, come stabilito dall'**articolo 19**.

Master di specializzazione

ASSETTI ORGANIZZATIVI, PROCEDURE DI ALLERTA E NUOVI STRUMENTI PER LA GESTIONE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

CONTENZIOSO

Violazioni dei principi europei: procedure e conseguenze

di Angelo Ginex

In via generale, il **contrasto** di una **norma interna** con una norma o un principio di diretta applicabilità del **diritto europeo** può condurre all'**annullamento** di un **atto** di **accertamento** o anche solo ad una parte di esso.

Sul punto, è opportuno evidenziare che le contestazioni relative alle **violazioni** dei **principi europei** devono essere **avanzate** secondo le modalità ordinarie, ossia innanzi alle **Commissioni tributarie** e alla **Corte di Cassazione**, sin dal **ricorso introduttivo**.

Con riguardo alle **conseguenze** giuridiche della **violazione** del **diritto europeo**, occorre distinguere a seconda che essa riguardi specificamente il **diritto UE** o il **diritto CEDU**.

Nel **primo caso**, le **norme** hanno una **efficacia immediata** e **diretta** nell'ordinamento degli Stati membri, giacché esse vincolano tutti i soggetti che sono chiamati ad applicarle, sebbene **non** sia consentito un **ricorso giurisdizionale diretto** del cittadino davanti alla **Corte di Giustizia**, fatta eccezione per gli atti emanati dagli organi dell'UE.

Nel **secondo caso**, invece, le **norme** e i **principi** sono **costituzionalmente interposti**, sicché solo la **Corte Costituzionale**, in ossequio all'[**articolo 117 Cost.**](#), può stabilire l'**incompatibilità** della **norma interna** con la **CEDU**, sancendone l'eventuale incostituzionalità.

Inoltre, trattasi di un sistema che consente ai cittadini degli Stati aderenti di **ricorrere** in via **diretta** alla **Corte di Strasburgo**, a **condizione** però che siano stati **esperiti tutti i gradi di ricorso** contemplati dalla giurisdizione nazionale.

Alla luce di quanto innanzi, quindi, il **ricorso** alla **Corte EDU** si configura in due stadi, uno **nazionale** ed uno **europeo**, con la conseguenza che il difensore tributario deve tener conto delle **preclusioni processuali** tanto con riguardo ai tre gradi di giudizio nazionali quanto a quelle specificamente previste dalla giurisdizione CEDU.

Con riferimento, invece, alla procedura per accedere alla **CGUE**, mette conto rilevare che l'**articolo 267 TFUE** ne consente il ricorso esclusivamente a seguito di **rinvio pregiudiziale** operato dal **giudice nazionale**, attribuendo alla stessa solo una funzione interpretativa del diritto UE.

Venendo allo specifico ambito tributario, nell'impugnare un atto di accertamento per **incompatibilità** della norma nazionale con il **diritto UE**, il difensore deve considerare se:

- l'**incompatibilità** è **evidente** e chiedere conseguentemente la **disapplicazione** della **norma interna**, in ragione della **supremazia** del **diritto comunitario** rispetto a quello nazionale;
- l'**incompatibilità** è **dubbia** e chiedere quindi al giudice di **rinviare** gli atti alla **CGUE** per dirimere il dubbio interpretativo in questione.

Sul punto, va altresì rilevato che il citato **rinvio** può essere **facoltativo** o **obbligatorio**, a seconda che debba essere operato dal giudice di merito o da quello di legittimità.

Ed invero, nel caso di **CTP** o **CTR**, il **rinvio** alla **CGUE** è **facoltativo**, posto che il giudice può ritenere irrilevante la questione, non sussistendo in questa ipotesi l'obbligo di motivare il mancato rinvio; nel caso in cui, invece, ritenga fondata la pregiudiziale europea, allora dovrà emettere una **ordinanza di rimessione** degli atti alla CGUE.

Di contro, per la **Corte di Cassazione** sussiste un **obbligo** di effettuare il **rinvio** alla **CGUE**, qualora ritenga che la questione sia fondata, mentre in caso contrario sarà tenuta a motivare specificamente il rigetto, ferma restando la **possibilità** del difensore rimasto soccombente in tale giudizio di **adire la Corte EDU**, restandogli invece preclusa un'azione interpretativa da parte della Corte di Giustizia.

Tanto premesso, appare opportuno analizzare il *modus procedendi* che il **difensore tributario** potrebbe adottare nello spiegare le proprie difese nel caso in cui ravvisi un **contrasto** tra una **norma italiana** ed un principio sancito dalla **CEDU**. In particolare:

- **in via principale**, può chiedere al giudice una **interpretazione convenzionalmente o eurounitariamente orientata** della **norma italiana**;
- **in subordine**, qualora ciò non sia possibile, può chiedere al giudice di **disapplicare** la **norma interna** per **contrasto** con il **diritto UE** o, ancora, chiedere di **rimettere** gli **atti** alla **Corte di Giustizia**, qualora il giudicante abbia espresso riserve circa l'effettivo contrasto con il diritto UE;
- **in ulteriore subordine**, può domandare la **rimessione** degli atti alla **Corte Costituzionale**, al fine di verificare la legittimità costituzionale della norma interna in contrasto con la CEDU.

In conclusione, è di tutta evidenza come il difensore tributario, per un verso, debba indicare **sino dal ricorso introduttivo** dinanzi al competente organo nazionale **eventuali violazioni del diritto europeo**; per altro verso, deve saper ben attingere agli strumenti di tutela apprestati dal diritto europeo, al fine di non incorrere in eventuali **preclusioni processuali**.

Master di specializzazione

ACCERTAMENTO TRIBUTARIO: SELEZIONE, ACCERTAMENTO E DIFESA DEL CONTRIBUENTE

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

AGEVOLAZIONI

Tax credit fondazioni di origine bancaria: la percentuale per il 2019

di Gennaro Napolitano

La **percentuale** in base alla quale deve essere determinato il **credito d'imposta** spettante per l'anno **2019** alle **fondazioni di origine bancaria (FOB)**, in relazione ai **versamenti** effettuati al **Fondo Unico Nazionale (FUN)** entro il **31 ottobre 2019**, è pari al **46,40%**. A stabilirlo è il **provvedimento** del direttore dell'Agenzia delle Entrate del **3 dicembre 2019**.

Nell'ambito della normativa del comparto ***no profit***, gli [articoli 61 e seguenti](#) del **D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore)** dettano la disciplina dei **Centri di servizio per il volontariato (CSV)**, il cui stabile **finanziamento** è assicurato attraverso l'istituzione del **Fondo Unico Nazionale (FUN)** alimentato dai **contributi annuali** delle **fondazioni di origine bancaria (FOB)** di cui **D.Lgs. 153/1999**, ed amministrato dall'**Organismo Nazionale di Controllo (ONC)** in conformità alle norme dello stesso **D.Lgs. 117/2017**.

In particolare, ciascuna **fondazione di origine bancaria** è tenuta a destinare **ogni anno** al **FUN** una **quota** non inferiore al **quindicesimo** del **risultato** della **differenza** tra l'**avanzo** dell'esercizio meno **l'accantonamento a copertura** dei disavanzi pregressi, alla **riserva obbligatoria** e l'importo minimo da destinare ai **settori rilevanti** ai sensi dell'[articolo 8, comma 1, lettere c\) e d\), D.Lgs. 153/1999](#). Le **FOB** calcolano **ogni anno**, in sede di **approvazione** del **bilancio di esercizio**, le somme dovute e le versano al **FUN** entro il **31 ottobre** dell'anno di approvazione del bilancio. Le fondazioni, inoltre, sono tenute a versare al **FUN** i **contributi integrativi** deliberati dall'**ONC** e possono in ogni caso versare allo stesso fondo **contributi volontari**.

Il **comma 6** dell'[articolo 62 D.Lgs. 117/2017](#) prevede che, **a decorrere dal 2018**, per le **somme** che vengono versate al **Fondo Unico Nazionale**, alle **fondazioni di origine bancaria** è riconosciuto **annualmente** un **credito d'imposta** pari al **100%** dei **versamenti** effettuati, fino a un massimo di 15 milioni di euro per il 2018 e di 10 milioni di euro per gli anni successivi.

Le **disposizioni attuative** del **credito d'imposta** in esame sono state adottate con il **D.M. 04.05.2018** (*adottato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze*), il cui **articolo 3, comma 1**, stabilisce espressamente che, ai fini del riconoscimento dell'agevolazione, le **fondazioni di origine bancaria** devono effettuare i **versamenti** al **Fondo Unico Nazionale** entro il **31 ottobre** di ciascun anno.

Entro il 20 novembre, poi, l'**Organismo nazionale di controllo** deve **trasmettere** all'Agenzia

delle entrate, con **modalità telematiche**, l'**elenco** delle fondazioni per le quali lo stesso **ONC** ha preventivamente verificato l'effettuazione del versamento, con i relativi codici fiscali e importi.

Entro trenta giorni dalla trasmissione dell'elenco, l'Agenzia delle entrate, sulla base del **rapporto** tra l'ammontare delle **risorse stanziate** e l'ammontare complessivo dei **versamenti** al **FUN** comunicati dall'Organismo Nazionale di Controllo, rende nota **annualmente**, con **provvedimento** direttoriale, la **misura percentuale** in base alla quale è determinato il **credito d'imposta**. Entro lo stesso termine, l'Agenzia comunica a ciascuna fondazione finanziatrice e, per conoscenza, all'ONC, l'ammontare del **credito** spettante a ciascuna fondazione.

Pertanto, con il **provvedimento** dello scorso 3 dicembre, l'Agenzia delle entrate, sulla base del **rapporto** tra l'ammontare delle **risorse stanziate** per il 2019 (10 milioni di euro) e l'importo complessivo dei **versamenti effettuati** dalle fondazioni al **FUN** entro il **31 ottobre 2019** (21.548.551,92 euro), ha stabilito che la **percentuale** in base alla quale è determinato l'ammontare del **credito d'imposta** spettante a ciascuna FOB per l'anno 2019 è pari al **46,40%**.

Il **tax credit** è utilizzabile **solo** in **compensazione**, nei limiti dell'importo riconosciuto, presentando il **modello F24 esclusivamente** mediante **servizi telematici** resi disponibili dall'**Agenzia delle entrate**, pena il **rifiuto** dell'operazione di **versamento**.

Al credito d'imposta **non si applicano i limiti di compensabilità** previsti dall'[articolo 1, comma 53, L. 244/2007](#) e dall'[articolo 34 L. 388/2000](#).

Per l'utilizzo in **compensazione** nel **modello F24** deve essere utilizzato il **codice tributo "6893"** (istituito con la [risoluzione Ade 101/E/2018](#)).

Il credito deve essere indicato nella **dichiarazione dei redditi** relativa al periodo d'imposta nel quale è riconosciuto e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi, fino a quello nel corso del quale se ne conclude l'utilizzo.

Il **credito d'imposta**, inoltre, può essere **ceduto** dalle **fondazioni finanziarie**, in **esenzione** dall'**imposta di registro**, nel rispetto delle disposizioni di cui agli [articoli 1260 e seguenti cod. civ.](#) e dopo che l'Agenzia delle entrate abbia determinato la percentuale di riconoscimento dell'agevolazione, a **intermediari bancari, finanziari e assicurativi** ed è **utilizzabile** dal **cessionario** alle medesime **condizioni** applicabili al **cedente**. Dell'avvenuta **cessione** è data **comunicazione** all'**Organismo Nazionale di Controllo**.

Master di specializzazione

L'ATTIVITÀ DEL CURATORE FALLIMENTARE

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

RASSEGNA RIVISTE

Le tipologie di redditi realizzabili dalle società semplici immobiliari

di Sandro Cerato

Articolo tratto da "Consulenza immobiliare n. 21/2019?

La società semplice rappresenta una particolare tipologia di società di persone che, a norma dell'articolo 2249, cod. civ., non può avere per oggetto sociale l'esercizio di un'attività commerciale e, di conseguenza, non produce reddito d'impresa: a differenza delle società di persone commerciali – il cui reddito da qualsiasi fonte provenga è considerato reddito d'impresa – il reddito della società semplice mantiene la natura della categoria in cui lo stesso è classificabile: l'articolo 6, D.P.R. 917/1986, prevede, infatti, che il reddito realizzato dalla società semplice deve essere qualificato in base alle singole categorie reddituali da cui esso proviene, ovverosia deve essere determinato secondo le regole del D.P.R. 917/1986 (applicabili alle persone fisiche), sommando i redditi appartenenti a ciascuna categoria (a esclusione dei redditi assoggettati a ritenuta alla fonte o a imposta sostitutiva), al netto degli oneri deducibili. [Continua a leggere...](#)

[**VISUALIZZA LA COPIA OMAGGIO DELLA RIVISTA >>**](#)

Segue il SOMMARIO di "Consulenza immobiliare n. 21/2019?

Iva e indirette

Lo sconto fattura per le detrazioni sugli immobili *di Leonardo Pietrobon*

Irpef-Ires

La fiscalità degli immobili nel reddito di lavoro autonomo *di Sandro Cerato*

Società immobiliari

Le tipologie di redditi realizzabili dalle società semplici immobiliari *di Sandro Cerato*

Privati

La locazione breve gestita su portali *on line* non presuppone l'esercizio di attività d'impresa *di Edoardo Monaco*

Legale

L'interposizione fittizia di persona nelle procedure esecutive immobiliari *di Alessandro Biasioli*

Catasto

Rilascio del permesso di costruire in zona agricola a uno Iap *di Luigi Cencola*

Tributi minori

Le regole per il saldo Imu e Tasi 2019: scadenze e verifica delle aliquote *di Fabio Garrini*

Accertamento

Il lusso nella prima casa *di Gianfranco Antico e Maurizio Tozzi*

Osservatorio



CONSULENZA IMMOBILIARE

IN OFFERTA PER TE € 123,50 + IVA 4% anziché € 190,00 + IVA 4%

Inserisci il codice sconto **ECNEWS** nel form del carrello on-line per usufruire dell'offerta

Offerta non cumulabile con sconto Privilège ed altre iniziative in corso, valida solo per nuove attivazioni.
Rinnovo automatico a prezzo di listino.

-35%

ABBONATI ORA